

SCUOLA PUBBLICA, BENE COMUNE

Vademecum per la resistenza
al tempo della Gelmini



Agosto 2011

COPYLEFT

Questa opera può essere utilizzata, diffusa e modificata liberamente.

Rete Scuole

www.retescuole.net
www.forumscuole.it

Ringraziamo tutti e tutte coloro che in questi anni ostinatamente hanno difeso la scuola della Costituzione e il diritto di tutti e di tutte ad avere una buona scuola. Un grazie particolare a chi ha contribuito alla redazione di questo Vademecum.

Grazie a Marta, Antonella, Bea, Carlo, Mario, Simona e Barbara, Vanda, Tullio, Elena, Michele e Danilo, Alberto, Roberta, Francesco e Gianluca.

Grazie a La scuola siamo noi di Parma, Scuola Futura di Carpi, SOS Scuola di Genova, Napoli Scuole.

Grazie a FLC CGIL, COBAS, CUB Scuola e GILDA

Ha da passà 'a nuttata.

Compresenze e supplenze	pag. 7
Sull'utilizzo dell'insegnante di sostegno per le supplenze	pag. 14
Il contributo "volontario"	pag. 16
Chi insegna inglese nella scuola primaria?	pag. 21
Scelta relativa all'irc o alle attività alternative	pag. 23
Quando si va a scuola? Il calendario scolastico.	pag. 27
Cosa possiamo fare contro l'aumento di alunni per classe?	pag. 29
Competenze, e quindi diritti, dei collegi dei docenti	pag. 37
Resistere all'INVALSI	pag. 39
Cattedre con numero di ore superiore a 18	pag. 41



SCUOLA PUBBLICA, BENE COMUNE

Vademecum per la resistenza al tempo della Gelmini

CHE COS'È QUESTO VADEMECUM

È un kit di resistenza che mettiamo a disposizione di quanti non si rassegnano a subire lo sfascio della scuola pubblica; intendiamo per scuola pubblica quella statale, la scuola della Repubblica, ispirata alla Carta Costituzionale.

Il vademecum è uno strumento per la difesa della qualità della scuola, messa a rischio dai continui tagli agli organici ed alle risorse degli Istituti Scolastici.

A CHI SI RIVOLGE IL VADEMECUM

Questa pubblicazione può essere utile a tutti coloro che sono direttamente interessati e coinvolti nella scuola pubblica, siano essi singoli individui o gruppi di persone, con o senza cariche o ruoli riconosciuti dall'Istituzione Scolastica: singoli genitori, singoli docenti, rappresentanti dei genitori, docenti e genitori eletti nei Consigli di Circolo/Istituto, Comitati Genitori...

QUAL È LO SCOPO DEL VADEMECUM

Il vademecum vuole dare gli strumenti per difendere i diritti ed impedire l'illegittimità. Ma per far valere i diritti occorre conoscerli: spesso genitori ed insegnanti si ritrovano in situazioni illegittime o illegali senza rendersene conto.

Questo kit di resistenza vuole far conoscere quali sono le violazioni più frequenti del funzionamento legittimo dell'Istituto Scolastico e proporre idee di azione per denunciare situazioni che mettono a rischio la qualità della scuola ed i diritti di chi la vive, oppure per impedire che quelle situazioni si verifichino.

Per fare chiarezza sulle parole che usiamo, quando diciamo "denunciare" non intendiamo "segnalare all'Autorità Giudiziaria atti delittuosi" (denuncia penale), ma segnalare, riferire all'opinione pubblica.

CHE COSA FARE QUANDO TI ACCORGI DI UNA SITUAZIONE ILLEGITTIMA

Innanzitutto cerca di non agire da sola/o, l'unione fa la forza. Quasi sempre le situazioni critiche colpiscono più persone.

Poi, non agire d'impulso: prima di prendere iniziative, raccogli informazioni precise su ciò che sta accadendo, se non ne sei testimone diretta/o; cerca poi di capire quali sono i diritti che vengono violati. Se riesci anche a ricostruire quali sono le norme che garantiscono il diritto violato, sei a buon punto! Si tratta di chiedere all'Istituzione il rispetto della norma.

Per farlo, una strategia utile è scrivere una diffida.

CHE COS'È UNA DIFFIDA

La diffida è una lettera che contiene l'intimazione a non mettere in atto un determinato comportamento. Spesso, una diffida viene indirizzata dopo che si è verificato quel comportamento ritenuto illegittimo. Ma si può anche fare una diffida preventiva, quando abbiamo la ragionevole certezza (da dimostrare) che si verificherà quel comportamento illegittimo.

La diffida è considerata propedeutica all'azione legale vera e propria, cioè la precede, la introduce, la prepara. In parole povere, la diffida dice al destinatario: "Se fai quella cosa, andrò dal giudice a far valere i miei diritti".

Chiunque, purché direttamente interessato da un evento ritenuto dannoso, può scrivere una diffida; ma, se ad essa seguirà un'azione legale, questa dovrà essere condotta con l'assistenza di un avvocato.

La diffida contiene, dunque, un potere deterrente; ovviamente, dopo la diffida, chi la scrive non è obbligato/a a rivolgersi in tribunale: lo farà se lo vorrà e se gli/le converrà.

A CHI SI INDIRIZZA UNA DIFFIDA

Essa deve essere indirizzata a chi è responsabile di quel comportamento del quale si vuole la cessazione o che si vuole impedire. Poiché il responsabile ultimo di ogni Istituto Scolastico è sempre il/la Dirigente, la diffida dovrà essere indirizzata a lui/lei.

Ma questo non basta. È sempre utile indirizzare una diffida anche alle Istituzioni gerarchicamente superiori al Dirigente Scolastico; si tratta del Dirigente, del competente Ambito Territoriale, dell'Ufficio Scolastico Regionale...

Ogni Regione ha un suo Ufficio Scolastico Regionale che ripartisce il territorio in Ambiti Territoriali, chiamati anche Uffici Scolastici Territoriali (o Provinciali, se corrispondono ad una provincia). Sono gli ex Provveditorati.

Una diffida per un fatto accaduto, per esempio, a Roma, dunque andrà correttamente indirizzata in questo modo:

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto/del Circolo..., dott..., via...
e per conoscenza al
Dirigente dell'Ambito Territoriale di Roma
dell'USR Lazio, dott. ..., via...

Ricordati di spedire la diffida mediante **Raccomandata con Avviso di Ricevimento**. Se la consegna a mano, falla **protocollare** subito (il protocollo è un documento ufficiale

dove si registrano le comunicazioni in entrata ed in uscita) e fatti dare il numero di protocollo. Così nessuno potrà dire che la lettera non esiste.

Valuta se può essere utile indirizzare la diffida, per conoscenza, anche ad altri soggetti (Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto, Sindaco, ASL) purché siano effettivamente coinvolti nella vicenda che vuoi denunciare o impedire.

COME SI SCRIVE UNA DIFFIDA

Prima parte: introduzione

Se scrivi la diffida per un gruppo di persone, introduci con una presentazione che lo spieghi. Per esempio:

Gentile Dirigente,

Le scrivo per rappresentarLe gli interessi e le preoccupazioni di un gruppo di genitori...

In questo caso, è necessario che la diffida sia controfirmata da tutte le persone che aderiscono. Diversamente, in questa parte introduttiva spiega chi rappresenti, qual è il tuo titolo, qual è la tua carica o se scrivi a titolo individuale.

Seconda parte: descrizione dei fatti

In questa parte della diffida devi descrivere dettagliatamente quello che è successo (o quello che temi che possa succedere, spiegando perché hai ragione a temerlo), badando a fare riferimento a tutti gli atti di cui conosci l'esistenza, inserendo le date per ogni avvenimento descritto e procedendo sempre in ordine cronologico.

Terza parte: intimazione

Dopo la descrizione dei fatti, intimi che il comportamento illegittimo cessi o non si verifichi e dai un termine di tempo oltre il quale ti riservi di agire. Per esempio, puoi scrivere:

Ciò premesso e descritto, La diffido/La diffidiamo dal...

Trascorsi infruttuosamente trenta giorni dalla data della presente, mi riservo/ci riserviamo di rivolgerci alle competenti autorità giudiziarie.

Attenzione, non è possibile scendere al di sotto dei trenta giorni! Per questioni veramente urgenti, ci si deve rivolgere direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale, competente in materia di diritto amministrativo (il ramo del diritto pubblico che riguarda l'amministrazione delle scuole statali) che può, se lo ritiene opportuno, ricorrere alla decretazione d'urgenza. Se non lo fa, può iscriverla a ruolo la causa, ma la sentenza può arrivare dopo qualche anno.

Quarta parte: conclusione

Nell'ultima parte, oltre ad un formale saluto, dovrai mettere il tuo nome, cognome e recapito. Devi essere disposto/a ad interloquire con il/la Dirigente.

Deve seguire al recapito, ovviamente, la tua firma e quelli degli eventuali altri firmatari. Non dimenticare la data.

CHE COSA FARE DOPO AVER FATTO UNA DIFFIDA

La diffida è un atto con cui fai pressioni sul/sulla Dirigente. Se sei un/una insegnante, ti consigliamo di rivolgerti, prima di scrivere una diffida, ad un sindacato, che può rappresentare il/la docente davanti al/alla Dirigente e fare la diffida in nome e per conto dell'insegnante.

Dopo la diffida, dovrebbe aprirsi un contatto e poi una trattativa tra Dirigente e firmatari della diffida. Se la cosa si risolve in forma "bonaria", cioè con un accordo, il problema è superato!

Se invece il Dirigente non risponde o non ottempera all'intimazione della diffida, si può scegliere se portare davvero la cosa davanti al giudice amministrativo o tentare altre strade, tutte legate alla mobilitazione ed all'attivismo civile.

INVECE DELLA DIFFIDA

La diffida è un atto molto forte, che preannuncia un'azione giudiziaria: con la diffida potrebbe essere pregiudicata una relazione distesa con il/la Dirigente, anche considerato il fatto che egli/ella viene scavalcato/a in quanto il problema che tu vuoi superare o denunciare, identificato come una sua manchevolezza, viene segnalato ai suoi superiori. Non è proprio un atto di amicizia, insomma e bisogna valutare bene se scegliere il conflitto o no.

Un'azione più "morbida" ma ugualmente incisiva può essere, in luogo della diffida, scrivere una lettera in cui si richiedono al Dirigente le fonti normative dei suoi atti. In pratica, si chiede: "in base a quali leggi o norme stai agendo in quel modo?"

L'impianto di una lettera del genere può seguire la costruzione della diffida, ma, in luogo dell'intimazione, inserisci la richiesta, del tipo:

"...chiediamo/chiedo di conoscere quali siano le norme di legge in base alle quali Ella ha disposto che...".

Non essendo una diffida, non ha senso inserire un termine di risposta di trenta giorni, ma è sempre opportuno far protocollare la lettera o inviarla con Raccomandata A.R.. Una lettera del genere può essere o non essere inviata anche ai superiori del/della Dirigente, a seconda del livello di conflitto esistente e di quale margine di trattativa si voglia lasciare.

Anche in questo caso è opportuno valutare quali componenti interne o esterne alla scuola inserire tra i destinatari.

COMPRESENZE E SUPPLENZE

LE COMPRESENZE NELLE CLASSI A TEMPO PIENO SONO DIVENTATE UNA CHIMERA.



CHE COSA SONO LE COMPRESENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA?

Sono le ore in cui risultano presenti contemporaneamente le due maestre di una classe. Sono/erano al massimo 4 ore settimanali (su 40 ore di permanenza dei bambini/e in classe). Prima che venissero considerate uno "spreco" dalla politica governativa e quindi eliminate, le compresenze venivano usate per le attività didattiche più complesse, nelle quali è utile la presenza di più persone, per esempio nelle uscite di studio sul territorio, nei laboratori di informatica, per progetti speciali in cui i bambini/e hanno bisogno di un rapporto più personalizzato con i/le docenti. Soprattutto vengono usate moltissimo per evitare che piccole lacune passino, per esempio di un bambino/a che non ha capito la tecnica della divisione, si stratifichino in voragini incolmabili. Perciò una delle due maestre impegna il gruppo grande di bambini/e in attività di approfondimento mentre l'altra maestra si occupa del gruppetto che deve recuperare, così da permettere a ciascuno/a di fare il proprio percorso di apprendimento. In moltissimi casi la compresenza di due docenti è veramente indispensabile, soprattutto quando ci sono in classe alunni/e disabili o neo cittadini/e.

Con il decreto applicativo dell'art.64 della legge 133/08 le compresenze vengono eliminate dal monte ore di classe ed utilizzate **PRIORITARIAMENTE** per riempire i "buchi" prodotti dal taglio delle maestre. Diventano quindi a tutti gli effetti sostitutive dell'organico. Le ore residuali possono invece essere utilizzate, su Progetto, per l'ampliamento dell'offerta formativa (cioè come le abbiamo sempre usate).

È utile precisare che, se da una parte vengono eliminate "per legge" le ore di contemporaneità, permangono invariate le ore di contemporaneità con la specialista di Religione Cattolica: queste ore fanno parte di un accordo con uno stato estero (Vaticano), non possono essere modificate in alcun modo se non con una trattativa internazionale (revisione del Concordato) e quindi non rientrano nel monte ore dell'organico di Istituto non risultando dalla sovrapposizione delle 22 ore + 22 ore dell'orario di servizio delle due insegnanti di classe.

Queste ore possono essere utilizzate, sempre su Progetto, se nella classe non ci sono bambini/e che partecipano alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica. Se invece sono presenti bambini/e che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, è cosa utile che l'interclasse faccia religione lo stesso giorno accorpando le due ore (esempio martedì dalle 8.30 alle 10.30) e utilizzando tutte le specialiste IRC presenti in organico. In questo modo una maestra lavora accorpando i bambini/e dell'interclasse che fanno Attività Alternativa, le altre maestre dell'interclasse si "liberano" e ciò può permettere l'uso delle ore di compresenza, in un altro momento settimanale, su attività a classi aperte o all'interno della propria classe.

È LEGITTIMO CHE LE POCHE ORE DI CONTEMPORANEITÀ RIMASTE VENGANO UTILIZZATE PER FARE SUPPLENZA?

LA RISPOSTA E' : " ASSOLUTAMENTE NO !"

Vediamo perché .

Normativa vigente sull'utilizzo delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi scuola afferenti al monte ore dell'Organico di Istituto:

- a) **Art 7 comma 2 del D.L. n°297/94**, il quale stabilisce che: "il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell'Istituto.....Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente...";
- b) **Gli art. n°3,4,5,6 del D.P.R. 275/99 (Autonomia scolastica)** stabiliscono che tutti gli aspetti della didattica (programmazione, valutazione, sperimentazione, organizzazione) sono attribuiti all'Istituzione scolastica (attraverso deliberazione degli Organi Collegiali);
- c) **l'art.28 comma 5 del CCNL 2006/2009** I quale stabilisce che "Nell'ambito delle 22 ore di insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri [...]";
- d) nonostante **l'art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009** abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l'eliminazione delle compresenze, successivamente **l'art. 4 comma 2 del Ccni 26/6/2009 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007** "la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto", (quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività);
- e) **la C.M. n°38 (Organici di Diritto) del 2 aprile 2009 che dettando i passaggi applicativi della L. 169/08 (Legge Gelmini)** indica i possibili utilizzi delle ore eccedenti/ex compresenze/contemporaneità: *per le classi a Tempo corto " ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore assicurare il tempo mensa per le classi che attuano rientri pomeridiani .programmare ed organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa" (pag.8) e per le classi a Tempo Pieno " ...potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, successivamente, per organizzare e programmare le attività educative e didattiche in base al Piano dell'offerta Formativa" (pag.9)*

- f) **La C.M. n°63 del 6 luglio 2008 (Organici di fatto)** ribadisce questa indicazione e alla voce "scuola primaria" prevede l'utilizzo delle ore eccedenti degli ex-Moduli per " *assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare ed organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.*" (pag.6) e l'utilizzo delle ore eccedenti del Tempo Pieno (44 ore settimanali per classe) per " *...l'ampliamento del Tempo Pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).*" (pag.7);
- g) **Il Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto (POF)** che norma l'organizzazione interna dell'Istituto, i suoi obiettivi e le sue priorità.

Nessun riferimento normativo indica l'**obbligatorietà** dell'utilizzo delle ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi scuola per le supplenze; ogni fonte normativa individua nel Collegio docenti l'unico organo decisionale.

Precisazioni su normativa

si precisa:

- a) la prima, art 1 legge 23/12/96 n° 662, è la FINANZIARIA PER IL '97, la quale opera per prima una grossa pressione su compresenze e supplenze brevi: dopo la finanziaria '97 seguirono diverse normative di precisazione della questione, che in effetti indica solo criteri estremamente generali:

"I CAPI DI ISTITUTO SONO AUTORIZZATI A RICORRERE ALLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE SOLO PER I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI AD ASSICURARE IL SERVIZIO SCOLASTICO E DOPO AVER PROVVEDUTO, EVENTUALMENTE UTILIZZANDO SPAZI DI FLESSIBILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DIDATTICO, ALLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE CON DOCENTI GIÀ IN SERVIZIO NELLA MEDESIMA ISTITUZIONE SCOLASTICA."

In effetti, per tempi "strettamente necessari" si deve intendere quelli delle attività didattiche e di programmazione e i "docenti già in servizio" da utilizzare sono chiaramente quelli non impegnati in attività didattiche con i bambini/e programmate dal Collegio. Infatti giungono successive precisazioni normative e le scuole continuano a poter effettuare delibere che impegnano tutte le ore disponibili sui progetti.

- a) la seconda fonte normativa, D.M.708 del 13/11/97 introdotto dalla circolare ministeriale 18 del 20/01/98, rappresenta il primo tentativo di precisare la L.662: benché diverse scuole continuassero a fare delibere a 0 ore e a destinare le ore necessarie ai progetti didattici, in altre le pressioni dei dirigenti portavano a stravolgere le attività e a utilizzare tutte le ore delle compresenze per le supplenze: quindi i Sindacati Confederati firmarono un Contratto Decentrato Nazionale che stabiliva questa quota di 110 ore per le attività di progetto come tentativo di mediazione. Il Decreto 708 del 13/11/97 è appunto l'applicazione dell'Accordo sindacale.

Il Contratto decentrato, però, riscosse molte critiche dalle scuole e dalla base dei sindacati firmatari e venne superato nel SUCCESSIVO Contratto Nazionale Scuola dove la normativa (come sappiamo i Contratti nazionali hanno valore di legge) torna a prevedere che tutte le ore di compresenza possano essere utilizzate per progetti con precisa delibera del collegio. Solo ove il Collegio deliberi diversamente o non deliberi, le ore delle compresenze possono essere utilizzate per le supplenze.

Le scuole hanno infatti dal '97 ad oggi continuato ad utilizzare le compresenze per recupero e arricchimento delle attività formative; va sottolineato che il Contratto non si pone in contrasto con la Legge 662 (non sarebbe altrimenti stato firmato) ma ne precisa i criteri.

La normativa contrattuale è ancora vigente: va ricordato che l'eliminazione delle compresenze significa che **non è possibile la compresenza di due insegnanti in classe, e non certo che non sia possibile attuare dei progetti che si svolgono in contemporaneità.**

In questa situazione normativa, è sicuramente pienamente legittimo per il dirigente nominare un supplente per assicurare la funzionalità scolastica e il diritto allo studio dei bambini; a questo proposito è interessante citare la Nota Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010 a firma direttore Generale Luciano Chiappetta da cui emergono tre indicazioni chiare:

1. il DS deve attivarsi subito per chiamare il/la supplente
2. Le ore eccedenti vanno usate solo per coprire finché non si trova il/la supplente
3. Non si può usare l'insegnante di sostegno per le supplenze

“Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.

Ciò premesso, si ricorda che l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”

Precedentemente a questa nota, ne era stata emanata un'altra “Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti. Prot. 3545 del 29/04/09, dove il Direttore generale per la Politica finanziaria e il bilancio Dott.ssa Maria Domenica Testa precisava che è possibile conferire supplenze brevi anche nel caso che la scuola abbia esaurito ogni risorsa di budget, poiché “va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito.”

COSA POSSIAMO FARE ALLORA?

All'inizio d'anno, nel redigere le programmazioni annuali di classe, è necessario aggiungere COME SI UTILIZZANO LE CONTEMPORANEITÀ (se ne abbiamo ancora!) IN QUESTO MODO, ad esempio:

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITÀ

Si prevede il seguente utilizzo delle ore di presenza contemporanea di più insegnanti:

martedì ore 14.30-16.30

La classe... utilizza 2 ore di contemporaneità, derivanti dall'organizzazione oraria delle docenti titolari, in differenti modi, in relazione alle necessità contingenti

Recupero alunni/e in difficoltà di apprendimento o per gruppi di livello;

Attività curriculari sviluppate in situazioni di laboratorio con coinvolgimento diretto/operativo degli alunni/e (attività scientifiche, teatrali, manipolatorie, espressive e, in genere, di linguaggi extraverbali)

Attività di ricerca svolte per gruppi di interesse;

Preparazione, stimolazione, costruzione, produzione, rielaborazione e revisione del testo;

Venerdì ore 10.30-12.30

La classe... verrà suddivisa in due gruppi .

Verranno proposte attività con scansione settimanale alternata a rotazione:

primo gruppo → attività di lingua italiana

secondo gruppo → attività di laboratorio informatico

Se questo non viene considerato sufficiente dal DS è indispensabile una delibera collegiale in cui si elencano tutti gli utilizzi progettuali delle ore di contemporaneità, classe per classe o a gruppi di interclasse.

Un esempio lo trovate qui

☞ http://www.coselementariroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130:delibera-utilizzo-compresenze-as2011-2012&catid=40:pdp-49&Itemid=54

e qui

☞ http://www.cespbo.it/testi/2009_4/compresenze_supplenze.htm

A quel punto le nostre poche ore SONO IN UNA BOTTE DI FERRO!

ALLE SUPERIORI
INVECE?



NELLE SCUOLE SUPERIORI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ CHIAMARE SUPPLENTI ANCHE PER MENO DI 15 GIORNI? E SE NON LO FA, COME POSSONO REAGIRE STUDENTI E GENITORI?

L'art.22, comma 6, della Legge Finanziaria 28.12.2001, n.449 stabilisce che in caso di assenza del docente titolare l'istituzione scolastica debba in via prioritaria far ricorso alle risorse interne di personale docente. Quindi dovrebbe utilizzare i docenti con ore a disposizione (quelli che non arrivano a 18 ore) oppure i docenti "dop" (soprannumerari) in carico alla scuola. In subordine può verificare la disponibilità di qualche docente ad andare oltre le proprie 18 ore (comunque fino a 24 e non oltre i 15 giorni).

Se non vi sono queste disponibilità il dirigente scolastico può nominare (anche se non è obbligato) supplenti per periodi di assenza inferiori a 15 giorni. La CM del 6/10/2009 è al riguardo chiara: "in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo." Concetto ribadito anche nella Nota ministeriale dell'8 novembre 2010.

Queste disposizioni legali **consentono dunque al dirigente di chiamare un supplente prima dei 15 giorni, ma non lo obbligano.**

Se il dirigente si rifiuta di farlo in maniera frequente o sistematica, si può esercitare una pressione basata su motivazioni didattiche:

numerose assenze non coperte possono arrivare a compromettere l'intero anno scolastico per quanto riguarda quella determinata materia.

In quest'ottica si tratta di una indiretta violazione delle implicite promesse del POF nonché dell'obbligo generale della scuola pubblica a non sospendere l'attività didattica. Vi è inoltre un problema legato alla sorveglianza, soprattutto se si tratta di studenti minorenni. In caso di incidente in classe, infatti, il dirigente dovrebbe dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare questa eventualità. Il fatto di essersi rifiutato di chiamare un supplente può creargli dei problemi, anche se non in maniera automatica.

I soggetti in grado di esercitare la pressione di cui sopra sono nell'ordine: **genitori e studenti**, proprio perché "**parte lesa**".

La prima azione da compiere per essere efficaci è documentare gli episodi di assenze "non coperte". La documentazione dovrebbe riportare:

1. i giorni, le ore e le materie in cui si sono verificate assenze non coperte da supplenti;
2. se gli alunni sono stati lasciati senza sorveglianza (come accade nella gran parte dei casi), se questi sono minorenni;
3. sommarie valutazioni sulle ricadute didattiche negative riguardanti la materia o le materie coinvolte.

Anche se non è necessario scriverlo, è implicito -e il Dirigente lo sa bene- che questa documentazione può risultare assai utile per ricorsi o azioni legali, nel caso in cui uno studente, specie se minorenne, si facesse male durante le ore di assenza non coperta, o nel caso in cui sia bocciato o rimandato nelle materie dove per molti giorni non è stato presente il docente titolare o un supplente. La documentazione dovrebbe essere "in divenire", e dunque arricchirsi di sempre nuovi elenchi, e le istanze di cui oltre dovrebbero essere sempre ogni volta "aggiornate".

Questa documentazione dovrebbe essere indirizzata nell'ordine alle seguenti istanze:

- a. il gruppo di insegnanti e/o genitori chiede un incontro col dirigente esponendo le proprie lagnanze e mostrando la documentazione. Se questa azione non sortisse il risultato sperato:
- b. si chiede di protocollare la documentazione (eventualmente aggiornata). In caso di rifiuto (illegale, ma accade) si spedisce la documentazione alla scuola con ricevuta di ritorno in modo da obbligare il dirigente a protocollarla, e dunque a farne un documento che potrebbe essere utilizzato contro di lui. Se questa azione non sortisse il risultato sperato:
- c. si porta la documentazione (eventualmente aggiornata) in Consiglio di Istituto, se è possibile attraverso i rappresentanti degli studenti e dei genitori, altrimenti la si invia attraverso il protocollo o la posta, chiedendone la discussione. Indipendentemente dall'esito di questa discussione e dell'atteggiamento che il dirigente potrebbe assumere in quel contesto (dall'abbozzare alla crisi isterica) il documento deve comunque essere allegato al verbale. Se per una qualsiasi ragione ciò non avvenisse, si spedisce la documentazione alla scuola con ricevuta di ritorno. Se questa azione non sortisse il risultato sperato:
- d. si invia la documentazione (eventualmente aggiornata) all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST). Quest'ultimo in realtà è proprio l'entità che consiglia vivamente i dirigenti a non chiamare i supplenti, dando ad intendere che quelli tra loro più "virtuosi" saranno ricompensati in una qualche forma.
Questa pressione avviene in maniera informale, perché "impopolare" tra i genitori, e questi consigli possono essere seguiti solo se non crea troppo malumore nel pubblico. Se invece il malumore viene a galla e addirittura si adombrano ricorsi o azioni legali, l'UST ha tutto l'interesse a sedare.
Per questo come minimo chiederà spiegazioni al dirigente, creando così un clima di pressione che dovrebbe suggerire a quest'ultimo una maggiore elasticità mentale.

...QUINDI STUDENTI
E GENITORI DATEVI
DA FARE

SULL'UTILIZZO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER LE SUPPLENZE

ESISTONO SITUAZIONI IN CUI IL DOCENTE DI SOSTEGNO È TENUTO A FARE SUPPLENZA?

Più fonti, compreso il Ministero dell'Istruzione, hanno chiarito in modo inequivocabile l'impossibilità di utilizzare docenti di sostegno per svolgere attività di supplenza temporanea.

Dalla circolare dell'USR per la Puglia del 4/05/2011:

La funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo di integrazione. Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione, attraverso le **Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità** (nota prot. N. 4274 del 4/08/2009) aveva chiarito che "...l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto".

Il surrichiamato principio dell' infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'Amministrazione centrale, si collega, per altro, al diritto all'integrazione scolastica di cui alla **Legge n.104/1992** e, più in generale, al diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione.

Le vigenti disposizioni concernenti i docenti di sostegno ne valorizzano la delicata funzione, in quanto essi sono istituzionalmente assegnati come supporto alla classe, con il prezioso compito di favorire l'integrazione del diversamente abile.

L'integrazione costituisce un vero e proprio **diritto soggettivo per i portatori di handicap** (dopo l'entrata in vigore della Legge 104 e sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la n°80 del 26/02/2008) e dunque l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali e utilizzandolo per le supplenze nelle proprie classi o nelle classi altrui.

NEPPURE NELLA CLASSE DOVE È CONTITOLARE, L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO PUÒ SVOLGERE UNA SUPPLENZA?

Dalla nota USR della Puglia dell'11/09/2008, ADODRPU prot. N.7938:

La legge n°104, nell'articolo 13, comma 6, fa riferimento alla "contitolarità" dell'insegnante di sostegno nella classe in cui affianca l'alunno con disabilità. Tale disposizione

ne assume una propria specifica valenza sul piano strettamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti curricolari in sede di programmazione educativa e didattica: viene però mantenuta la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.

E ancora, dall'USR della Sicilia, 8/1/2009, con nota della Direzione Generale:

Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l'inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l'opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente.

Commento alle note di questi due Uffici Scolastici Regionali di Salvatore Nocera, avvocato responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica:

La direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia dell'11/09/2008 e la direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia dell'8/01/2009 sono chiarissime nel vietare qualunque forma di supplenza e nell'invitare i dirigenti scolastici a rispettare tale principio. È altresì da precisare che, pur trattandosi di direttive emanate da particolari Uffici Scolastici Regionali, esse rispecchiano i principi generali contenuti nella normativa nazionale e nella cultura dell'integrazione scolastica e quindi i principi in esse contenuti possono essere invocati dai genitori e dai docenti di qualunque altra regione.

In tale ottica si collocano anche precedenti circolari del Provveditorato agli Studi di Roma e di Napoli e del CSA di Padova.

PUÒ L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO, IN MANCANZA DEL TITOLARE DI CLASSE, SOSTITUIRLO SE L'ALUNNO CHE GLI È STATO ASSEGNATO HA UNA DISABILITÀ LIEVE?

Sulla base di quanto sopra esposto, la risposta è NO.

COME DEVE COMPORTARSI UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO QUANDO IL DIRIGENTE GLI IMPONE UNA SOSTITUZIONE?

Nota dell'avvocato Salvatore Nocera, 6 dicembre 2010:

Se un docente di sostegno riceve dal dirigente scolastico l'ordine di andare a fare una supplenza, anche nella classe in cui è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è a scuola, deve chiedere al dirigente di fargli un ordine di servizio scritto in cui viene esonerato dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza. In mancanza di un ordine scritto, l'insegnante può rifiutarsi di svolgere supplenza e, comunque, una volta ricevuto l'ordine può segnalare il caso all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero come violazione delle Linee Guida e delle note emesse a tale proposito. La famiglia dell'alunno con disabilità potrebbe anche agire contro il dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora questo sia stato lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.

IL CONTRIBUTO “VOLONTARIO”

All'atto della preiscrizione o conferma di iscrizione alle classi successive (gennaio), al perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime (giugno) o a settembre/ottobre per le classi di prosecuzione dei cicli scolastici, le direzioni inviano ai genitori la richiesta di contribuzione alle spese relative ai POF.

Questa richiesta viene presentata sotto differenti “vesti” e “denominazioni”, a seconda della trasparenza dei dirigenti ed alla loro “buona fede”:



- a) Contributo volontario
- b) Pagamento dei servizi aggiuntivi (comodato d'uso dei libri, assicurazione, libretto scolastico, spese di laboratorio etc)
- c) Contributo volontario obbligatorio
- d) Spese per iscrizione

La casistica è varia tanto quante le forme che l'autonomia scolastica concede ai dirigenti; le segnalazioni delle famiglie e degli studenti delle secondarie hanno messo in allerta i comitati dei genitori, le loro associazioni e alcune associazioni di consumatori; nel corso dell'ultimo anno scolastico è stata raccolta la documentazione e inviata una richiesta formale di chiarimento al MIUR che ancora una volta non ci ha deluso... alimentando confusione e ingenerando incertezze! In questo modo, nella mancanza di chiarezza, la maggior parte delle famiglie italiane pagano un contributo alla scuola pubblica che credono obbligatorio, animati certamente dalla volontà di mantenere e sostenere la buona qualità della loro scuola, senza pensare che quella scuola l'hanno già pagata attraverso le tasse!

Per quanto questo sforzo sia lodevole sentiamo la necessità di chiarire a tutte le famiglie che tale pratica rende loro complici di un sistema di deresponsabilizzazione dei dirigenti scolastici e dei cdc/cdi: fintanto che i costi della gestione ordinaria delle scuole verranno coperti dalla contribuzione dei genitori i dirigenti non ravviseranno la necessità di procedere con richieste perentorie (anche attraverso azioni legali quale la messa in mora del MIUR) dei fondi per il funzionamento e la restituzione dei “residui attivi” attesi, in alcuni casi, da 5 anni.

Desideriamo quindi fornire alcune informazioni utili, al fine di compiere scelte consapevoli.

COS'È IL CONTRIBUTO VOLONTARIO?

Il C.V. (contributo volontario) è stato normato dalla legge “Bersani” L. 40 del 2007 che lo definisce “*un'erogazione liberale a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado*”. Secondo la norma i C.V. dovrebbero essere finalizzati “*all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa*”, nella realtà le scuole li utilizzano spesso per coprire le spese ordinarie: materiale di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, fotocopie, anticipi di stipendio per supplenze brevi, ecc.

Secondo il parere dell'URS della Regione Emilia Romagna, “nel rispetto dei canoni di trasparenza e di partecipazione alle procedure di adozione del POF, è **da ritenere consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive, a titolo di contribuzione volontaria**, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all'**arricchimento dell'offerta formativa, oltre i livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato**”.

PERCHÉ MI VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO DEL C.V.?

il prof. Mario Rusconi, preside e vicepresidente dell'ANP, Associazione Nazionale Presidi e Alte Professionalità della Scuola, così sintetizza:

“Se non ci fossero i contributi volontari dei genitori non ci sarebbero i soldi nemmeno per comprare la carta igienica o cambiare le lampadine”.

Insomma mancano i soldi per garantire il funzionamento essenziale della scuola, del quale invece dovrebbe farsi carico lo Stato.

I Consigli di Istituto o di Circolo quindi possono decidere ogni anno di richiedere alle famiglie una somma finalizzata ai progetti da realizzare ma...una volta che questi soldi sono entrati nel maremagnum delle casse scolastiche, in assenza delle rimesse da parte del Miur, gli stessi consigli possono decidere di “stornare” dette somme dal suo capitolo finalizzato ad altri, in via d'urgenza, per procedere, nella migliore delle ipotesi, un successivo reintegro. **Il cv diviene quindi la “pronta cassa” dei bilanci scolastici.**

MA LA SCUOLA PUBBLICA NON È GRATUITA?

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è **obbligatoria e gratuita**”. Così recita l'articolo 34 della Costituzione Italiana; finché uno studente rientra nell'età dell'obbligo (16 anni), non dovrebbe sborsare un euro per frequentare la scuola. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l'altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

I CONTRIBUTI SCOLASTICI OBBLIGATORI O VOLONTARI?

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, **non è consentito alle scuole imporre tasse o richiedere contributi obbligatori** alle famiglie, di qualsiasi genere o natura, per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o supplenze brevi), **fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime** (quali ad es: gite scolastiche, comodato d'uso dei libri di testo o altro specificato dal consiglio). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su **base volontaria**.

COME SI RICONOSCE UN CONTRIBUTO SCOLASTICO?

Si distingue dalle **tasse erariali** perchè viene pagato direttamente all'Istituto dove siete iscritti. Pertanto il **bollettino postale** è intestato all'Istituto stesso e non all'Agenzia

delle Entrate, come avviene per le **tassee erariali**. Vengono presentati con diversi nomi: contributo scolastico, contributo interno, contributo e via dicendo.

POSSONO RIFIUTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE SE NON PAGO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO?

No, come affermato precedentemente le scuole non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. **Quindi non possono obbligare il cittadino a pagare alcun tipo di somma** e non possono rifiutare una domanda di iscrizione a causa del mancato pagamento.

IL MIO DIRIGENTE SCOLASTICO AFFERMA CHE IL CONTRIBUTO SI DEVE PAGARE PERCHÉ LO HA STABILITO IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (O DI CIRCOLO). È VERO?

Falso. Il Consiglio di Istituto (o di Circolo) non risulta titolare del potere di cambiare la natura del contributo scolastico, che è volontaria. Al più può deciderne l'entità e stabilire le attività per le quali è destinato.

COSA SONO OBBLIGATO A PAGARE?

Gli studenti fino al terzo anno di scuola superiore non pagano nulla ma dal quarto anno di frequenza, quindi non secondo l'età, sono obbligati a versare le cosiddette **tassee scolastiche**. (Vedi art. 28 del DL 226/2005 che cita: "A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/07...il diritto-dovere dell'istruzione e alla formazione...ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzate sulla base dell'accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003").

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 d.lgs 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo:

Tassa di iscrizione:

è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza:

deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale al altro statale, dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame:

dev'essere corrisposta esclusivamente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.

Tassa di ritiro diploma:

la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro.

CHI È ESENTATO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE?

Ai sensi dell'art. 200 d.lgs 297/94, l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche può essere ammesso per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.

ATTENZIONE: per complicare le cose accade che alcune direzioni propongano la rateizzazione del contributo volontario o il suo "ridimensionamento" in base al reddito. Questa pratica è illegale!

I CONTRIBUTI "VOLONTARI" SONO DETRAIBILI DALLE TASSE DEI GENITORI?

In base alla legge Legge Bersani n. 40/2007, tutti contributi volontari versati alle scuole durante l'arco dell'anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19% (rigo E19, codice 31 del modulo della dichiarazione dei redditi) , **purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura:** "erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni) innovazione tecnologica; ampliamento dell'offerta formativa; edilizia scolastica".

Spesso le scuole, per evitare di far scoprire alle famiglie che il contributo è volontario, non forniscono questa indicazione.

Così il contributo pagato non può essere nemmeno detratto dalle tasse.

PERCHÉ MI CHIEDONO DI PAGARE L'ASSICURAZIONE SE C'È L'INAIL?

Le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l'INAIL per ogni alunno, che in questo caso viene considerato come un lavoratore a tutti gli effetti (Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006).

Questa garantisce solo per gli infortuni che si svolgono nel corso delle attività di laboratorio e di educazione fisica.

Per questo motivo spesso le scuole sottoscrivono un'ulteriore polizza assicurativa che offra maggiori tutele e che viene fatta pagare attraverso il contributo volontario.

Nei fatti le famiglie che abbiano una propria copertura assicurativa possono evitare tale pagamento dichiarando la propria presa di disponibilità al dirigente scolastico.

Spesso i comitati genitori, in via del principio di solidarietà, ritengono opportuno riconoscere questa come una spesa opportuna per tutti coloro che non dispongono di altra copertura personale.

SE NON VOGLIO PAGARE COME POSSO FARE?

L'unico contributo che uno studente è tenuto a pagare alla propria scuola è rappresentato dal rimborso delle spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie.

Fate quindi presente al Dirigente Scolastico che avete intenzione di pagare alla scuola solo il rimborso di queste spese; se la comunicazione orale non fosse sufficiente provvedete mediante una lettera inviata con raccomandata A/R.

Nella lettera comunicate le vostre intenzioni di pagare solo la parte del contributo strettamente vincolata alle spese sostenute dalla scuola per conto della famiglia, citando documenti e leggi elencati precedentemente, allegandone preferibilmente una copia.

CONTRIBUTI “VOLONTARI”, UN CASO PARTICOLARE

Oltre alle norme contenute nel T.U. n.297 del 1994 e la legge 40 del 2007, rimane in vigore l'art. 153, commi 1 e 2, del Regio Decreto 3 giugno 1924 n. 969 (Regolamento emanato per l'applicazione del R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523, in gran parte abrogato dalla successiva legge 15 giugno 1931, n. 889) che aveva previsto, **limitatamente agli Istituti Tecnici e Professionali** dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, iscrizione, licenza, diploma), la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare *“contributi speciali... per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica”*.

Ci si riferisce altresì all'art. 53 del r.d.l. 15 maggio 1924 n. 749 (per la parte non abrogata dall'art. 76 della legge 15.6.1931 n.889) che aveva disposto che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti e scuole dotati di personalità giuridica potessero richiedere *“speciali contributi... per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”*.

Va ricordato che la C.M. 28.5.1960 n. 213 aveva successivamente esteso l'esigibilità di tali “contributi” anche da parte degli Istituti d'Arte.

Citiamo questa parte così dettagliata perché, ad una nostra interrogazione scritta del 14/03/11 il Miur ha risposto con nota n.1965 del 24/03/11, facendo una pericolosissima assimilazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado alle scuole tecnico professionali previste dal Regio Decreto Legge del 1924 per il fatto che oggi, in tutte le scuole, sono presenti dei laboratori e che le stesse scuole hanno riconoscimento di personalità giuridica in virtù della loro autonomia!

Attenzione! **Questa interpretazione forzata è illegittima** in quanto va contro le successive leggi dello Stato e la Costituzione.

Lo sa bene la Ministra Gelmini che ad ogni dichiarazione in merito suggerisce biecamente ai genitori di denunciare i loro dirigenti scolastici!



CHI INSEGNA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA?

**DALLE LINGUE STRANIERE ALL'INGLESE, DALLE “SPECIALISTE” ALLE “SPECIALIZZATE”.
IL METODO DEL GAMBERO: ANDARE ALL'INDIETRO.**

L'insegnamento di una lingua straniera fu introdotto nella scuola elementare dalla legge n. 148 del 5 giugno 1990.

Le lingue previste erano: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Dall'a.s. 1992/1993 l'insegnamento fu avviato nelle classi terze, quarte e quinte, con l'obiettivo di estenderlo in seguito alle classi seconde.

Le ore settimanali previste per ogni classe erano 3.

L'insegnamento fu affidato negli anni sia a insegnanti “specializzate” che a insegnanti “specialiste”.

L'insegnante “specializzata” insegna in una classe la lingua straniera oltre a altre materie. L'insegnante “specialista” insegna esclusivamente la lingua straniera, per almeno 18 ore settimanali, in 6 o al più 7 classi, e il posto che occupa è aggiuntivo rispetto a quelli assegnati per i restanti insegnamenti.

Le cose cambiarono radicalmente a partire dall'a.s. 2003/2004.

Per effetto della cosiddetta “riforma” Moratti - legge n. 53/2003 - l'insegnamento della lingua straniera fu ridotto all'esclusivo insegnamento della lingua inglese: 1 ora in prima, per passare a 2 in seconda, per poi arrivare a 3 ore settimanali nelle restanti classi.

Rispetto al progetto iniziale il numero di ore complessivo non fu incrementato, ma solo diversamente distribuito.

Con la finanziaria 2005 - legge n. 311/2004 - fu poi avviato il processo di progressivo azzeramento del numero di posti per insegnanti “specialiste”: 14.200 in meno nell'arco di due anni. Si voleva affidare l'insegnamento della lingua inglese esclusivamente alle insegnanti “specializzate” per diminuire il numero di docenti e contribuire così alla riduzione della spesa pubblica. Contestualmente si progettò l'avvio di corsi di formazione in servizio “obbligatori” e rivolti alle insegnanti prive dei requisiti necessari per l'insegnamento della lingua inglese. Il progetto venne portato avanti dal governo successivo con la finanziaria 2007 - legge n. 296/2006 - che prevedeva la riduzione in due anni di 12.000 posti per insegnanti “specialiste” e l'avvio di un corso biennale di formazione con gli stessi obiettivi di quello precedente.

Oggi l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è regolamentato dall'art. 10, comma 5 del DPR n. 81/2009. Per legge l'insegnamento è affidato alle insegnanti di classe “specializzate”. Le insegnanti non “specializzate” devono frequentare “obbligatoriamente” un corso triennale di formazione, ma già dopo il primo anno possono insegnare in prima e in seconda (con questo si vuol far passare la logica che per insegnare in una

classe prima o seconda non serve una grande professionalità: basta conoscere due parole in inglese ed è fatto!).

Fino all'a.s. 2011/2012 sarà possibile, in assenza di insegnanti "specializzate", attivare posti per insegnanti "specialiste".

I posti per insegnanti "specialiste" sono aggiuntivi rispetto ai cosiddetti posti "comuni" e fino all'a.s. 2008/2009 venivano assegnati in organico di diritto.

Per effetto dei tagli imposti dalla legge n. 133/2008 ora invece vengono assegnati in organico di fatto quando non si riesce a garantire l'insegnamento della lingua inglese solo con le insegnanti "specializzate". **È necessario ricorrere alle insegnanti "specialiste" e quindi a posti aggiuntivi, quando tra le insegnanti assegnate alle classi non ci siano sufficienti "specializzate".**

L'impiego di insegnanti "specializzate", assegnate in organico su posto "comune" come "specialiste", infrange la legge che prevede infatti che l'insegnamento della lingua inglese sia assegnato a "insegnanti di classe specializzate".

I criteri di assegnazioni dei docenti alle classi devono quindi rispettare tale norma.

Inizialmente tra insegnante "specializzata" e insegnante "specialista" non c'erano grosse differenze per quanto riguarda il possesso dei requisiti necessari per l'insegnamento della lingua straniera, solo la tipologia del posto occupato differenziava l'una dall'altra. La formazione in servizio prevista oggi per le insegnanti prive dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese è inadeguata per quantità e qualità perché troppo concentrata nel tempo e affidata soprattutto a attività on line: 250 ore su 340 in tre anni.

L'azzeramento del numero di posti aggiuntivi per insegnanti "specialiste" non è stata fatta solo per risparmiare, ma anche per consolidare come figura professionale nella scuola primaria il "maestro unico".

CHI PUO' INSEGNARE INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA OGGI?

È bene ricordare che in questo momento per insegnare la lingua inglese nella scuola primaria occorre oltre al titolo o all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria, uno dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della specifica laurea in lingue
- essere in possesso di laurea in scienze della formazione primaria e aver sostenuto gli esami necessari per ottenere l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese
- aver superato specifica prova prevista dal concorso ordinario o riservato per l'insegnamento nella scuola primaria
- aver frequentato uno specifico corso di formazione istituito dal MIUR
- attestazione dell'insegnamento all'estero per almeno 5 anni con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.

Se un insegnante di scuola primaria non è in possesso di almeno uno dei requisiti elencati non può insegnare la lingua inglese.



SCelta RELATIVA ALL'IRC O ALLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Le indicazioni per esercitare la scelta relativa all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e alle attività ad esso alternative, sono contenute nella CM n° 101 del 30-12-2010, che disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012.

Alla luce di tale circolare, ma senza trascurare quanto consolidato in materia da altre circolari ministeriali (vedi <http://www.retescuole.net/contenuto?id=20100619023740> – ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC), si riporta di seguito un utile vademecum per scuole, studenti e genitori.

COSA LA SCUOLA DEVE FARE

- Garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l'insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono
- Al momento delle iscrizioni, distribuire il modulo di scelta previsto dal Ministero (allegati "E" ed "F" della circolare MIUR 101 del 30 dicembre 2010 sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012).
- Comunicare ai genitori l'offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste per i non avvalentisi
- Garantire l'attività alternativa che i genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato
- Consentire di cambiare la scelta da un anno all'altro
- Garantire agli alunni della scuola primaria di primo grado che non si avvalgono dell'IRC il diritto alla cedola libraria ministeriale dello stesso importo previsto per l'IRC (€ 5,93 o 5,94 a seconda della classe).

COSA LA SCUOLA NON DEVE FARE

- Aggregare gli alunni non avvalentisi ad altre classi in cui si svolgono normali lezioni
- Utilizzare l'insegnante impegnato nell'attività alternativa per la sostituzione di colleghi assenti

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE

si esercita la scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Chi esercita la scelta:

- i genitori fino alla scuola secondaria di primo grado (scuola media)
- gli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore

Come si esercita la scelta:

mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato alla circolare

Per quanto tempo vale tale scelta:

- per l'intero corso di studi
- in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio è salvaguardato il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- si esercita la scelta relativa alle attività alternative per chi ha dichiarato di non avvalersi dell'IRC

Chi esercita la scelta:

- i genitori fino alla scuola secondaria di primo grado (scuola media)
- gli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, tranne che per l'opzione uscita dalla scuola (v. dopo) per cui è necessaria una liberatoria dei genitori in caso di studenti minorenni

Come si esercita la scelta:

- mediante la compilazione di apposita richiesta, da parte degli interessati, secondo il modello **F** allegato alla circolare

Quali sono le diverse opzioni possibili:

- ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
- ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
- LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (per studenti delle superiori)
- NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Per quanto tempo vale tale scelta:

- per l'intero anno scolastico cui si riferisce

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC

Chi programma le attività alternative per l'a.s. 2011/2012:

il collegio dei docenti (la circolare 2011 parla genericamente di "programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali" e quindi si potrebbe ipotizzare anche una programmazione da parte dei singoli consigli di classe), tenuto conto delle proposte degli alunni.

Cosa si può programmare per tali attività alternative:

- la norma consolidata salvaguarda innanzitutto il carattere di libera programmazione da parte degli organi collegiali, con l'unico ovvio vincolo che tali attività culturali e di studio debbano "concorrere al processo formativo della personalità degli studenti";
- per le vere e proprie ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (opzione A) la norma dice che esse debbano essere "rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile"; si conferma quindi che possono essere programmate anche attività inerenti a discipline di carattere curricolare
- per le ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSI-

STENZA DI PERSONALE DOCENTE (opzione B) la norma lascia pensare ad un'assistenza che può configurarsi come vera e propria azione di sportello/recupero/approfondimento curricolare, visto che si parla di "offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti", i quali quindi possono segnalare i "propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola".

QUALE SCANSIONE TEMPORALE PER LA PROGRAMMAZIONE DI TALI ATTIVITÀ ALTERNATIVE:

- dopo o contestualmente alla scelta dei non avvalentisi, si raccolgono le loro eventuali proposte relative sia all'opzione A sia all'opzione B
- il collegio dei docenti (o il consiglio di classe), tenuto conto delle proposte degli alunni, programma le attività dell'anno scolastico in corso entro il primo mese dall'inizio delle lezioni

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC

Chi insegna nelle attività alternative (in sequenza gerarchica):

- docenti* in servizio nella scuola totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo (tranne i docenti di scuola secondaria, titolari di cattedre su due scuole che non possono completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative); queste opzioni, quindi, non prevedono oneri per lo stato
- docenti* in servizio nella scuola che si sono resi disponibili a prestare ore eccedenti; essi possono essere o di ruolo o con nomina di supplenza annuale (al 31-08) o fino al termine delle attività didattiche (30-06)
- supplenti assunti con contratto a tempo determinato e scelti tra gli aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie di istituto, nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio nella scuola

* la norma dice che tali docenti debbano "essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio»."

Chi nomina gli insegnanti delle attività alternative**:

le singole scuole, tenendo conto che in caso di oneri per lo stato (ore eccedenti e supplenze) la durata della nomina e della relativa retribuzione sono fissate fino al 30-06 non è necessario acquisire l'autorizzazione formale alla nomina di personale docente da parte dell'Ambito Territoriale (UST) o dell'USR, trattandosi di attività la cui obbligatoryietà è prevista dalla legge.

COME VENGONO FINANZIATE LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC

- i riferimenti seguenti si trovano nella Tab 7 del Bilancio per capitoli dello Stato, quella relativa al MIUR; i fondi per le attività alternative sono finanziati non più su

base regionale (USR) ma nazionale e suddivisi per ordine di scuola. Per ciascun ordine di scuola essi rientrano in un capitolo denominato "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive". Tale capitolo è stato da quest'anno ristrutturato in articoli in relazione all'introduzione del cedolino unico. L'articolo due di tale capitolo è proprio quello relativo alle "Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore

- Capitolo n° 2156 - art 2 - scuole d'infanzia (24,7 mln, -22,7 mln rispetto al 2010)
- Capitolo n° 2154 - art 2 - scuole primarie (308,5 mln, +111,7 mln rispetto al 2010)
- Capitolo n° 2155 - art 2 - scuole sec. di 1° grado (101 mln, -43 mln rispetto al 2010)
- Capitolo n° 2149 - art 2 - scuole sec. di 2° grado (224 mln, +20 mln rispetto al 2010)

CHI LIQUIDA LE COMPETENZE AI DOCENTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE:**

- i fondi in questione vengono gestiti dal MEF tramite le Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze
- i provvedimenti di attribuzione delle ore eccedenti e i contratti di supplenza a tempo determinato devono essere inviati dalle scuole alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che è l'organo di controllo per la corretta utilizzazione di tali fondi, per il visto di legittimità; a tale scopo occorre:
 - a) quantificare per tipologia di scuola (infanzia, primaria, sec 1° grado, sec 2° grado) il numero di ore da destinare alle attività alternative, in relazione al numero di classi coinvolte
 - b) in caso di ricorso ad ore eccedenti, dimostrare di non aver potuto coprire, in tutto o in parte, tali ore senza oneri per lo Stato, quantificando le ore non coperte
 - c) in caso di ricorso a personale supplente, dimostrare di non aver potuto coprire, in tutto o in parte, tali ore né senza oneri per lo Stato né senza ricorso a ore eccedenti
 - d) indicare il capitolo al quale imputare la relativa spesa

COME SONO GIUDICATI GLI STUDENTI

- Il giudizio sull'IRC, come quello sull'attività alternativa prescelta dalle famiglie, deve essere consegnato su foglio a parte come stabilisce il Testo unico art.309.

CHI PAGA I LIBRI DI TESTO UTILIZZATI PER L'ALTERNATIVA ALL'IRC ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il Consiglio d'Interclasse e il Collegio Docenti deve richiedere con delibera scritta (da effettuarsi l'anno precedente, indicativamente tra Aprile e Maggio), la fornitura gratuita tramite cedole, dei libri di testo necessari a chi usufruisce dell'alternativa.

** tali indicazioni sono contenute nella nota
AOODRER 0011643 del 29-09-2010 dell'USR ER



QUANDO SI VA A SCUOLA? IL CALENDARIO SCOLASTICO.

Così come previsto dall'art. 118 comma 2 della Costituzione, l'art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delega **alle regioni la determinazione del calendario scolastico**. La norma è entrata in vigore a partire dall'a.s. 2002/2003. L'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce al comma 2 che

le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, e al comma 5 che il MIUR determina con propria ordinanza, sentito il CNPI, il calendario degli esami e delle festività a rilevanza nazionale.

Nel rispetto di tali vincoli ogni regione stabilisce l'inizio e il termine delle lezioni, i periodi di sospensione, abitualmente collocati in concomitanza delle festività natalizie e pasquali, ma anche in altri giorni.

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 all'art. 2, comma 5 prevede che

le istituzioni scolastiche possano adattare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto della delibera regionale.

Gli adattamenti devono garantire **almeno 200 giorni di lezione**, così come stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Inoltre devono essere tali da **garantire l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore – annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline obbligatorie – solo se l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile**, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, così come previsto dall'art. 5, comma 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Gli adattamenti sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, così come previsto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Una volta deliberati gli adattamenti del calendario scolastico, il **dirigente scolastico prima** dell'inizio delle lezioni, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, **predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente**.

Il piano annuale delle attività è **deliberato dal collegio dei docenti**, così come previsto dall'art. 27, comma 4 del CCNL 2006/2009.

Nel piano sono inserite sia le attività obbligatorie che quelle aggiuntive.

Il personale docente deve svolgere le attività obbligatorie e quelle aggiuntive per le quali ha dato volontariamente disponibilità, nel rispetto dei tempi stabiliti dal piano

annuale delle attività.

I giorni in cui il piano non prevede attività oppure le lezioni sono sospese per effetto degli adattamenti del calendario scolastico, non devono essere recuperati dal personale docente.

Il consiglio di circolo o di istituto delibera anche la chiusura della scuola nei periodi di sospensione delle attività didattiche in cui non sono previste attività collegiali, così come previsto dal DPR 10 aprile 1987, art. 26, comma 3.

Il personale ATA recupera le giornate di chiusura secondo le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa di istituto.

All'inizio dell'anno scolastico il DSGA, tenendo presente gli adattamenti del calendario scolastico e i giorni di chiusura della scuola deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, formula una proposta di piano delle attività per il personale ATA.

Il dirigente scolastico ne verifica la congruenza rispetto al piano dell'offerta formativa e ne affida l'attuazione al DSGA, così come previsto dall'art. 53 del CCNL 2006/2009.



COSA POSSIAMO FARE CONTRO L'AUMENTO DI ALUNNI PER CLASSE?

Il problema delle cosiddette “classi pollaio”, relativo alla pessima abitudine di stivare quanti più alunni e alunne è possibile nelle aule per venire incontro ai parametri previsti dalla “Riforma Gelmini”, è questione ormai nota ai più. Meno note sono le conseguenze, sulla didattica, cioè sulla possibilità di trasmettere e maturare saperi quando si è in troppi e in spazi disagiati, nonché sui problemi connessi al sovraffollamento per la sicurezza e la salute. Se, però, pare si possa fare poco per tornare a parlare serenamente di didattica, per difendere il diritto ad un rapporto anche numericamente equilibrato tra docenti e discenti, forse ancora qualcosa possiamo e dobbiamo fare, come lavoratori e genitori, per difendere il diritto alla salute e tutelare la sicurezza di chi frequenta la scuola pubblica. Proviamo a definire i termini della questione e a delineare possibili strumenti di difesa.

PREMESSA: LA FAVOLA DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Negli ultimi tre anni spesso la Gelmini ci ha raccontato la favola dei cospicui capitali destinati alla riqualificazione degli edifici scolastici, sparando cifre ogni volta diverse e certo senza sentire alcun bisogno di lesinare, trattandosi, per così dire, di “fondi monopoli”. Di contro i suoi intervistatori si sono mostrati per lo più accondiscendenti, e nei restanti casi semplicemente disinformati, incapaci di articolare una domanda che consentisse di andare oltre i vuoti proclami, tipo: “può mostrarci la delibera che stanziava i fondi dei quali parla?”, oppure: “sono anni che ci parla di questa riqualificazione, ci può dire quali scuole pubbliche sono state riqualificate?” In verità di questi interventi non si ha notizia, se si escludono alcuni ricchi stanziamenti per strutture “parificate” come quella della moglie di Bossi. Per il domani, a guardare le recenti manovre, il quadro si fa ancora più nero.

Ma perché, allora, il Ministero dell'Istruzione ha così tanto bisogno di millantare periodicamente un piano di riqualificazione? Certo è evidente un intento propagandistico, ma la ragione prima è da ricercarsi in quella **necessità di adeguare gli istituti scolastici ai nuovi parametri**, ossia all'aumento degli alunni per classe, previsti dalla cosiddetta “riforma Gelmini”.

Un adeguamento obbligato, per legge, che non si è mai fatto nulla per realizzare e che nemmeno si è provato ad avviare, ma che andava quantomeno “simulato”. Infatti non solo gli edifici scolastici, come ogni struttura architettonica, invecchiano in fretta e male se non sono sottoposti a periodica manutenzione straordinaria, ma, essendo stati pensati per contenere non più di 25 alunni/e per classe, mal si adattano a stivarcene 30 o più.

Del resto è proprio la “riforma Gelmini” nella parte che regola questa materia, ossia nel DPR 20 marzo 2009 n. 81 a precisare che i nuovi parametri sarebbero stati “sostenibili”

(dal punto di vista della sicurezza e della salubrità) grazie ad un “piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica” (articolo 3, comma 2).

Oggi a questa favola non crede più nemmeno la magistratura, se è vero, come è vero, che il **Tar del Lazio**, con la sentenza numero 552 del **20 gennaio 2011**, ha dichiarato essere **“evidente che l’inerzia (non elisa dall’adozione del descritto elenco di scuole) si sia già protratta ampiamente oltre il termine di legge”** e ha ordinato ai Ministeri dell’Istruzione e delle Finanze **“l’emanazione, di concerto, del predetto piano generale, entro giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza”**.

Naturalmente anche i successivi 120 giorni son trascorsi invano e il Ministero ha fatto ricorso al **Consiglio di Stato** contro la suddetta sentenza, incassando, il **9 giugno 2011**, l’ennesima sonora sconfitta. Il CdS, con sentenza n. 3512, nel confermare il giudizio del TAR del Lazio, ha sottolineato che **“il decreto del 2009 ha imposto al ministro dell’Istruzione di attendere, d’intesa con il ministro dell’Economia, all’elaborazione di un vero e proprio atto generale, a natura programmatica, avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia scolastica, in specie di quelle istituzioni non in grado di reggere l’impatto delle nuove regole introdotte con riguardo alla formazione numerica delle classi”**.

I fatti qui brevemente richiamati danno il senso di una partita tutt’altro che chiusa, e certamente non persa, se abbiamo la volontà di calare le norme e le sentenze alle situazioni concrete.

Situazioni che vanno portate a galla, per dimostrare come, nella stragrande maggioranza dei casi, le nostre scuole non sono “in grado di reggere l’impatto” dell’affollamento previsto dalla riforma, se non trascurando, oltre alla didattica, anche la sicurezza e la salubrità.

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La legislazione vigente sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a:

- a) **“funzionalità didattica”** (⚡DM 18/12/1975): è prevista una **metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno**, perciò per sapere quanti possono “starci” al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo spazio minimo a disposizione di ognuno. Se si tratta di scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente deve avere a disposizione **1,80 mq** netti. Il parametro minimo sale a **1,96 mq** netti se si tratta di scuole secondarie di II grado (per tutte l’altezza minima è di 3 metri).

Quindi se lo spazio libero dagli arredi di un’aula delle elementari è di 44mq, si divide per 1,80 e si ottiene la capienza massima di quella classe ($44:1,80= 24$ alunni). Esiste presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi, che certifica, aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori (tramite il Consiglio d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.

- b) **“sicurezza”** (⚡D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), che prevedono **non più di 26 persone per aula** (compreso l’insegnante di classe, nonché l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14 si precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di

deroga a tale limite (⚡DM 4 maggio 1998), ma solo adottando misure che garantiscano un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare (richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco).

Ad assicurare il rispetto di queste norme dunque non è il Ministero dell’Istruzione, ma il Dirigente scolastico come stabilito dalla ⚡ Legge 626/94, che in mancanza di tale ottemperanza rischia una sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una forte multa, oltre che risponderne penalmente in caso di incidente.

- c) **“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica”** (⚡DPR 81/2009), ossia la parte della “riforma” che, rivedendo i parametri previsti dalla precedente normativa (DM 331/98), non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura l’art.4 prevede la possibilità di derogare, fino al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che:
- nelle scuola dell’infanzia: non meno di 18 e non più di 26 bambini per sezione (+10%=29)
 - scuola primaria: non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30).
 - secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabile a 28, e fino a 30 se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 e 33)
 - secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33).

Per visualizzare meglio gli aumenti degli indici proponiamo la seguente tabella:

	Precedente legislazione (DM 331/98)		Con le nuove norme (DPR 81/2009)	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Scuola dell’infanzia	15	25	18	26+10% = 29
Scuola elementare	10	25	15	27+10% = 30
Scuola media	15	25	18	28+10% = 31
Scuola superiore	15	25	27	30+10% = 33

Nota: abbiamo adoperato, per ogni ordine di scuola, la denominazione in uso nel linguaggio comune (non “secondaria di primo grado”, quindi, ma “scuola media”)

Le cifre massime indicate possono essere ulteriormente elevate con i “resti”, portando ad un numero massimo di alunni per le scuole dell’infanzia pari a 31-32, alle elementari pari a 31, alle medie 31-32 e alle superiori (classi iniziali di ogni ciclo) pari a 34-35. Le classi intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per classe, altrimenti si ricompongono.

APPARE COMUNQUE EVIDENTE CHE I MASSIMI PREVISTI DAL DPR 81/2009 CONFLIGGONO SEMPRE E COMUNQUE CON LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DIDATTICA E DI SICUREZZA.

COME È POSSIBILE?

- **Relativamente alla Funzionalità didattica semplicemente non è possibile, cioè non è lecito ignorare i parametri previsti dal DM del 1975**, Le norme ivi contenute (gli spazi minimi, netti di 1,80 e 1,96 mq per alunno/a) per quanto datate, sono pienamente vigenti, almeno fintanto che, come pure quel decreto prevedeva, le singole regioni non avranno elaborato indici diversi. **Per difendersi è quindi sufficiente verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti, consultando il documento di valutazione rischi o dotandosi di metro per misurare ogni singola classe.**

- **in merito alla Sicurezza la scappatoia sembrerebbe offerta, al Governo, proprio dal DM del 26 agosto 1992, laddove prevede la possibilità di deroghe.** Il punto 5.0 del citato Decreto, consente infatti di **prevedere più di 26 persone per classe purché il titolare responsabile dell'attività** (ossia il Dirigente Scolastico) **sottoscriva una dichiarazione nella quale si dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo** dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee uscite (minimo 1 m e 20 cm) come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A conferma: nel protocollo N. P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 il Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del fuoco - Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza - Area prevenzione incendi) prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.

Nel suddetto documento si dichiara infatti che: **“un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”**. Insomma lo stesso Ministero che non esiterebbe un attimo a ritirarci la patente se venissimo sorpresi a correre a 140 km/h laddove il limite è di 100 (anche se spergiurassimo di non aver compromesso la sicurezza stradale), giudica un “modesto incremento numerico” la distanza (proporzionalmente identica) dai 25 alunni per classe consentiti dalle “norme di prevenzione incendi” ai 35 che spesso registriamo oggi. Ne prendiamo atto e comprendiamo le nobili ragioni che portano il Ministero dell'Interno a tale pilatesco atteggiamento, ma non possiamo che rilevare che ancora una volta viene confermata l'attitudine a **scaricare le responsabilità su chi è posto gerarchicamente al gradino immediatamente più basso**, cioè viene sottolineata la necessità di una esplicita assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti scolastici. Sappiamo però che questa assunzione di responsabilità spesso e volentieri manca, anche perché nessun servitore dello Stato, per quanto accondiscendente e mansueto, sarebbe disposto, ad esempio, a fingere (in forma scritta) che varchi da 90 cm siano larghi 1 metro e 20. Su “contraddizioni” di questo tipo possiamo e dobbiamo agire, **chiedendo innanzitutto, da docenti o genitori, o anche in qualità di studenti direttamente interessati, di verificare se esiste e di poter consultare la dichiarazione sottoscritta dal dirigente.**

C'è di più: il Ministero dell'Istruzione naturalmente non ignora che **il patrimonio immobiliare scolastico, nel nostro Paese, non gode di ottima salute** e meriterebbe, oltre che un censimento anagrafico serio (fatto magari da professionisti del settore e non

basato su autocertificazioni), anche un puntuale piano di ristrutturazioni, riqualificazioni e, se necessario, di demolizioni e rifacimenti. Il MIUR è dunque consapevole che **affollare aule in strutture fatiscenti non è solo poco opportuno, ma anche criminale**. Non sappiamo se per fingere un serio scrupolo, cioè per evitare di doversi assumere la responsabilità di futuri possibili drammi (qualcuno ricorderà il crollo nella scuola di Rivoli...) o se per una reale volontà di muoversi in tal senso, proprio **nel DPR 81/2009** si lascia presagire la volontà di riqualificare l'edilizia scolastica. Recita infatti testualmente **l'articolo 3, al comma 2:**

“per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze”.

La storia recente, alla quale si è fatto cenno nelle premesse, ci ha poi detto che non solo non si è avuto nessun piano di riqualificazione, ma che anche lo stesso elenco di scuole “carenti” promesso (basato tra l'altro su informazioni vecchie), quelle nelle quali si sarebbe consentito ancora il limite di 25 alunni per classe del DM 331/98 è stato furbescamente pubblicato solo dopo la composizione classi per l'anno scolastico 2009-2010.

La storia recente ci ha pure detto, però, come pure accennato, che proprio a partire da quell'articolo sibillino il Codacons ha potuto ottenere due ottime sentenze, quella del Tar del Lazio del gennaio 2011 e a giugno quella del Consiglio di Stato, che non tarderanno a produrre ulteriori effetti e che potranno offrire, nel prossimo futuro, nuovi strumenti a difesa della qualità della scuola pubblica.

Nelle note delle due sentenze troviamo alcune importanti constatazioni, come quelle, per fare solo degli esempi, della **colpevole inerzia del Ministero, che ha peraltro “confuso” la creazione di un elenco (creato grazie a “scarne e datate informazioni prelevabili dall'anagrafe nazionale”) con un piano generale di riqualificazione e che ha indicato in modo del tutto illogico che il rispetto, in deroga, dei vecchi parametri (il massimo di 25 alunni) dovesse valere per il solo 2009-2010 e non per gli anni successivi, pur non avendo effettuato alcun piano di riqualificazione.**

Le sentenze devono però calarsi nelle realtà concrete delle nostre scuole e perché questo accada è necessario l'intervento di ognuno di noi, nel far venire a galla i limiti di ogni singolo istituto scolastico.

- **“Classi con alunni in situazione di disabilità” (art. 5, DPR 81/2009)**

il comma 2 dell'art.5 del DPR 81/09 recita testualmente: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con **non più di 20 alunni**, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”. Quando si tratta di classi con alunni con disabilità, quindi, sembrerebbe salvaguardato il previ-

gente limite di 20 per classe, ma anche in questi casi è possibile un discostamento del 10% (quindi si sale a 22) e il rispetto del limite è condizionato alla esplicitazione delle ragioni che rendono necessaria tale consistenza numerica. Sappiamo di casi nei quali il suddetto tetto massimo è stato ampiamente sfiorato, adducendo come scusante proprio la mancata redazione di un siffatto documento. Vogliamo essere chiari anche a rischio di apparire crudi: motivare in forma scritta le ragioni che portano un soggetto in carrozzina o non vedente a giovare di un minore affollamento o un ipoacusico e un bambino autistico a non gradire la confusione (e l'elenco potrebbe continuare all'infinito...) non dovrebbe essere difficile per uomini di lettere. Né è ammissibile che per una vera o presunta negligenza venga negato un diritto elementare non "discrezionale". In tal senso suggeriamo la lettura dell'articolo di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Fed. It. per il Superamento dell'Handicap)

☞ http://www.superando.it/index.php?option=com_content&task=view&id=7099.

Suggeriamo infine di tenere gli occhi aperti sulla difesa di questa importante norma, perché già è successo che tanto gli uffici periferici (ad esempio l'Ufficio Scolastico lombardo) quanto lo stesso Governo, con un articolo prima proposto e poi cancellato dalla manovra economica del luglio 2011, abbiano provato a cancellare il suddetto articolo 5 o a renderlo inefficace.

NOTA A MARGINE: RAGIONI E LIMITI DI UN ATTEGGIAMENTO OMERTOSO

Se, come crediamo, la stragrande maggioranza degli edifici scolastici stanno sopportando il sovraffollamento chiesto dalla Gelmini in barba alle leggi, se diffusamente e in misura crescente si stanno ignorando le norme di sicurezza e igiene, viene allora da chiedersi il perché del silenzio di chi lavora nelle scuole. Le risposte a questa domanda, che giriamo comunque a chi legge, possono essere diverse, ma certo ci piacerebbe pensare che il silenzio sia legato esclusivamente all'ignoranza delle leggi o all'idea, che tutti abbiamo, che pidocchi e batteri in fondo si debellano e che incendi, o crolli di soffitti, siano eventi remoti, che non c'è nessun motivo perché debbano capitare proprio a noi. Ci piace pensare, insomma, che tanto silenzio non sia dovuto a ragioni di "convenienza", peraltro molto discutibili. Non possiamo infatti ignorare che, con l'avanzare della politica di tagli, è cresciuto non solo il numero dei precari che hanno perso il posto di lavoro, ma anche quello dei docenti di ruolo in soprannumero che hanno dovuto cercare collocazione in scuole diverse. Di pari passo si è fatta avanti la tendenza a **non dire mai nulla che possa gettare discredito sul "proprio" istituto**, per evitare che gli iscritti si rivolgano altrove. Una tendenza moralmente indifendibile, quando determina comportamenti omertosi, e alla lunga controproducente, perché asseconda l'aumento degli alunni per classe e, di conseguenza, la diminuzione del numero di classi, dei posti di lavoro e, in ultimo, determina nuovi soprannumerari. Anche per evitare l'egoismo cieco dei docenti è auspicabile che siano i genitori a pretendere trasparenza su questi temi e a rendersi protagonisti della difesa dei diritti dei propri figli.

COME RESISTERE ED IMPORRE IL RISPETTO DELLA LEGGE.

Per tutto quanto sinora detto è chiaro che, essendo diversi i soggetti interessati (lavoratori della scuola, alunni e genitori), tutti possano legittimamente chiedere informazioni

e chiarimenti ai sensi delle leggi richiamate, e che chi tra questi è maggiorenne potrà presentare una diffida o, se opportuno, rivolgersi alla Magistratura.

L'Assemblea delle scuole bolognesi (☞ <http://www.assembleascuolebo.org>) ci ricorda in tal senso che i decreti e le circolari sono atti amministrativi gerarchicamente subordinati alle leggi ordinarie (in questo caso in materia di igiene e sicurezza) che sono valide fino a che non vengano abrogate da successive leggi.

Perciò un dirigente può anche mettere in un'aula (facciamo l'esempio della primaria) fino a 30 bambini (27+10%), ma solo se l'aula è sufficientemente capiente e se ha adottato e "certificato" un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare. Se no, occorre segnalarlo alla Procura, come è già avvenuto".

Ribadiamo quindi che:

- è opportuno acquisire dati, consultando il documento di valutazione rischi o dotandosi di metro per misurare ogni singola classe, per richiedere (se fatto prima della costituzione delle classi) o verificare (se fatto, ad esempio, ai primi di settembre) il soddisfacimento degli indici previsti dalla vigente legislazione in relazione alla **Funzionalità didattica (DM del 1975)**, ossia che ogni alunno/a della scuole Primarie o Secondarie di primo grado abbia a disposizione **1,80 mq** netti (parametro che sale a **1,96 mq** in scuole secondarie di II grado) e che per tutte le classi i soffitti non siano posti a meno di 3 metri dal pavimento.
- È necessario verificare, in relazione alla normativa alla **sicurezza**, cioè al **DM del 26 agosto 1992**, che sia rispettato il limite di 26 persone per classe (docente/i compreso/i), ovvero che, in caso contrario, il titolare responsabile dell'attività (Dirigente Scolastico) abbia sottoscritto la **dichiarazione, obbligatoria ai sensi della stessa legge, nella quale si dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo**. In tal caso sarebbe opportuno verificare che dette condizioni siano realmente soddisfatte.

Una prima indagine conoscitiva non può, o non dovrebbe trovare ostacoli da parte dell'Istituzione scolastica, perché non si tratta di un "atto ostile", ma solo di una più che legittima richiesta di trasparenza, per giunta in nome di quella sicurezza nelle scuole che il nuovo "Testo unico della sicurezza sul lavoro" (☞ D.L. 81/08, che sostituisce ed integra la 626), indica la scuola come *luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e della sicurezza*.

In seguito o unitamente all'indagine, crediamo possa risultare spesso utile una vera e propria lettera di diffida (che in sé non obbliga a procedere all'azione legale), soprattutto per condizionare positivamente e tempestivamente la composizione delle classi prima che questa si compia (intorno al mese di maggio di ogni anno).

In questo senso proponiamo di seguito un modello (da inviare mediante raccomandata r/r o da consegnare a mano chiedendo il numero di protocollo) ricavato da iniziative già prese in alcune scuole della provincia di Milano, che naturalmente è possibile arricchire con dati specifici relativi alla propria scuola

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto/del Circolo..., dott...., via...
e p.c. al Dirigente dell'Ambito Territoriale di... dell'USR..., dott., via....
e p.c. al Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto
e p.c. alla ASL e al locale comando VVFF

Luogo, Data

Oggetto: rispetto delle norme di sicurezza

In occasione della formazione delle classi per il prossimo anno scolastico 20XX-20XX, i firmatari della presente (docenti, studenti, genitori) **Le chiedono di garantire il rispetto delle norme di sicurezza relative alla capienza delle aule.**

Il DM 26/8/92 (GU n° 218 del 16/8/92) "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" all'art. 5.0 "Affollamento" (di seguito allegato) prevede un numero massimo di 26 persone per classe, che, considerata la presenza di almeno un insegnante, equivale ad affermare che, laddove non sussistano ulteriori restrizioni dovute alla presenza di alunni con disabilità, **non sono consentite classi con più di 25 alunni.** (se i varchi non sono di 1,20 metri si può aggiungere...) Il numero di 25 alunni per classe risulta addirittura sopra dimensionato, visto che molte delle porte delle aule non raggiungono i 120 cm di larghezza, così come richiesto nell'art. 5.3 "Larghezza delle vie d'uscita" e 5.6 "Numero delle uscite" (di seguito allegati).

È vero che l'art. 13 "Norme Transitorie" consente l'uso di aule che non rispettano tali parametri, ma entro cinque anni dall'entrata in vigore del citato DM avrebbero dovute essere attuate le prescrizioni indicate, e visto che ne sono trascorsi una ventina, queste indicazioni sono diventate prescrizioni obbligatorie. Il DM citato all'art. 14 "Deroghe" prevede la possibilità di derogare ai parametri fissati presentando motivata richiesta di deroga e precisando le misure alternative; si rammenta che una delle possibili misure alternative potrebbe proprio essere la riduzione degli alunni per classe anche al di sotto di 25, e non certo l'aumento.

Si sottolinea l'importanza del rispetto della normativa di prevenzione incendi e si ricorda che la scuola è un luogo di lavoro ed il Dirigente Scolastico ne è il datore di lavoro, come indicato dal DM n. 292 del 21 giugno 1996 "Individuazione soggetti «datori di lavoro» negli Uffici dipendenti dal Ministero della P. I. ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96" art. 1 lettera d (di seguito allegato), pertanto deve rispettare e far rispettare tutte le norme per la tutela della salute e la sicurezza di tutti, comprese quelle indicate dal D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (noto come testo unico sulla sicurezza), GU n. 101 del 30/4/2008 - Suppl. Ordinario n. 108. Pertanto si richiede anche il rispetto dell'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule (DM 18/12/1975), requisito che oltre ad essere conforme al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 1.2.1.3. Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81) lo è anche alle norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici. Tale indice è la condizione minima di cubatura necessaria anche per garantire l'igiene, evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi). Pertanto si evidenzia la determinazione dei firmatari a fare rispettare le norme indicate utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla legge.

Allegati: DM 26 agosto 1992, DM n. 292 del 21 giugno 1996, elenco firme



COMPETENZE, E QUINDI DIRITTI, DEI COLLEGI DEI DOCENTI

Rivendicare la propria professionalità e assumersi un ruolo da protagonisti all'interno delle istituzioni scolastiche significa anche impegnarsi attivamente affinché il collegio dei docenti non sia di fatto esautorato delle sue funzioni e ridotto ad un ruolo di semplice ratifica di decisioni prese altrove.

È importante partire da questa consapevolezza anche per contrastare le circolari fuorilegge, quelle, per intenderci, che contengono indicazioni che appaiono norme anche se di fatto le leggi non sono ancora state approvate.

MA ALLORA VALE DI PIÙ UNA CIRCOLARE O UNA LEGGE?

La risposta è banale: prima vengono le leggi e poi le circolari che danno indicazioni su come applicare le leggi. Nella scuola purtroppo questo non vale!

A furia di essere travolti per anni da circolari su circolari, dirigenti e docenti pensano, più o meno in buona fede, che le norme da rispettare e far rispettare non siano date dalle leggi, ma dalle circolari!

Tutto ciò che è norma, non importa se decreto legge, legge, decreto legislativo, decreto del Presidente del Consiglio, decreto del Presidente della Repubblica, decreto ministeriale, ordinanza ministeriale, spessissimo viene denominato "circolare". Ma non è così.

ESAMINIAMO INSIEME QUALI SONO LE COMPETENZE DEI COLLEGI DOCENTI E NON FACCIAMOCI INTIMORIRE,

La riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche del ministro Brunetta (decreto legislativo n. 150/2009) non ha intaccato le competenze del collegio dei docenti in materia di obblighi di lavoro degli insegnanti.

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell'art. 7 del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

- l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
- l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
- l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica (art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal D.M. 19.07.1999 n. 178);
- la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 66 del CCNL 2006/2009);



RESISTERE ALL'INVALSI

- e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
- f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
- g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
- h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
- i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
- j) a valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
- k) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle scadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento (art. 25 CCNL).

Formula inoltre proposte e/o pareri:

- a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
- b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
- c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

Fonti : Enzo Gallo (Gilda) , Mario Piemontese (FLC) , Forumscuole.it , Cobas scuola

In questo Vademecum non approfondiamo, per problemi di spazio, le motivazioni che ci vedono contrari alla somministrazione delle prove standardizzate agli alunni/e delle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza (prova d'esame) della secondaria di I grado, classe seconda della secondaria di II grado (ed è in progetto la somministrazione anche in sede di esame di quinta superiore).

Rimandiamo gli approfondimenti alla lettura della **guida di Retescuole** che trovate qui:

(<http://www.forumscuole.it/no-INVALSI>)

e ad un'utile analisi ragionata del Cesp su cos'è l'INVALSI e quali ripercussioni ha sulla didattica

(http://www.cespo.it/testi/2011_1/INVALSI_devoti-misurazione_marzo%202011.pdf)

Vogliamo fare chiarezza su quali siano le competenze del Collegio in merito alla somministrazione delle prove nelle nostre scuole.

L' INVALSI È OBBLIGATORIO?

No, l'unica prova obbligatoria è quella dell'esame di terza media, prevista dalla legge 176/07 (Fioroni!) all'interno dell'esame di stato.

Per tutte le altre classi non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI. La normativa di riferimento la trovate qui

(http://www.cobasnapoli.org/scuola/files/resistere%20invalsi%201_0.pdf)
e qui (<http://www.cobas-scuola.it/index.php/AREE-TEMATICHE/INVALSI/NORMATIVA-E-MATERIALI-MIUR-E-INVALSI>)

Quello che è chiaro leggendo la normativa è che le prove INVALSI sono obbligatorie per l'INVALSI stesso come Istituto preposto alla somministrazione.

Attraverso le Circolari e le Note (che ripetiamo non possono sostituirsi alla legge) viene richiesta una presunta obbligatorietà di COLLABORAZIONE dei docenti per venire in soccorso alla carenza di organico dell'Istituto dell'INVALSI che non riesce autonomamente a portare a termine il lavoro di rilevazione avendo loro deciso che, non solo un campione di scuole ma, TUTTE le scuole della Repubblica sono oggetto di indagine. Il Collegio dei Docenti non ha potere di delibera rispetto all'adesione o meno alla rilevazione poiché le direttive attribuiscono la competenza a un soggetto esterno, l'INVALSI.

La somministrazione è quindi un' attività esterna alla attività didattica.

Se la scuola ha l'obbligo di somministrare i test e il Dirigente Scolastico di chiedere la collaborazione dei docenti, per le/i docenti **non esiste un'obbligatorietà come prestazione ordinaria alla somministrazione.**

Non possono esserci interpretazioni diverse in quanto il contratto del 2007 agli artt. 28 e 29, fondamento giuridico di riferimento, è molto preciso sulle attività obbligatorie dei docenti

e sulla titolarità del Collegio a scegliere le modalità del loro svolgimento attraverso il POF. È legittimo invece dichiarare la NON DISPONIBILITA' a svolgere alcuna attività relativa alle prove INVALSI (preparazione, somministrazione e correzione) e a rinunciare alle proprie ore disciplinari di lezione per lo svolgimento delle stesse .

Perché questo sia giuridicamente possibile è indispensabile che

- nelle nostre Programmazioni annuali non siano previste sospensioni dell'attività quotidiana per fare spazio alle prove;
- nei nostri POF non siano previste le prove INVALSI come strumento di valutazione.
- il Contratto di Istituto non preveda compensi per eventuali attività aggiuntive attinenti l'INVALSI.

COSA DEVE FARE IL COLLEGIO?

- È necessario deliberare in Collegio Docenti la non collaborazione attraverso la predisposizione di un documento da far votare.
Un esempio è qui: <http://www.forumscuole.it/no-invalsi/il-modulo-per-dichiarare-la-propria-indisponibilita-a-collaborare-allesecuzione-dei-test-invalsi>
- È importante che i Collegi approvino anche documenti da inviare alle istituzioni competenti (USR, INVALSI, MIUR) da cui emerga la posizione contraria motivata (<http://www.forumscuole.it/no-invalsi>)

COSA POSSONO FARE I GENITORI?

Oltre alle motivazioni che coinvolgono l'aspetto pedagogico e relazionale, i genitori hanno anche qualche motivo in più per opporsi alla somministrazione dei test ai propri figli/e. Con un questionario presentato ai bambini/e -ragazzi/e si raccolgono informazioni sullo status sociale dell'individuo che comporta un'invasione da parte dell'Amministrazione nella sfera della vita privata della persona. Viene richiesto ai genitori l'autorizzazione per qualsiasi tipo di attività proposta dalla scuola, anche una foto di classe, e poi, nel giorno delle prove INVALSI gli alunni/e già dalla scuola primaria sono sottoposti a questionari sulla loro vita familiare senza che i genitori ne siano preventivamente informati.

Non si conosce poi quali siano le modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti né le misure di sicurezza adottate, ma soprattutto i genitori vengono privati della facoltà di non aderire all'iniziativa perché vengono semplicemente scavalcati.

Si leggano a proposito le seguenti riflessioni

<http://www.retescuole.net/contenuto?id=20110420175556> documento di genitori di Bologna e http://www.cespbo.it/testi/2011_1/invalsi_devoti-misurazione_marzo%202011.pdf, informazioni sul questionario individuale

I genitori possono partecipare alla invalidazione dei test, non autorizzando, per iscritto, la scuola a somministrare i test al proprio figlio/a oppure possono decidere di non portare a scuola il bambino/a-ragazza/o nei giorni previsti per le prove dell'INVALSI .



CATTEDRE CON NUMERO DI ORE SUPERIORE A 18

Il [CCNL 2006/2009](#), art. 28, comma 5 stabilisce per i docenti che "l'attività di insegnamento si svolge [...] in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica".

L'orario d'obbligo settimanale è quindi pari a 18 ore. Di norma l'orario di cattedra prevede 18 ore settimanali, ma può essere anche inferiore o superiore a 18.

ORARIO DI CATTEDRA INFERIORE A 18 ORE SETTIMANALI

Se l'orario di cattedra è inferiore a 18 ore settimanali i docenti "sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento" per rispettare l'orario d'obbligo, così come previsto dal [CCNL 2006/2009](#), art. 28, comma 6.

Prima del riordino, stabilito dal DPR 20 marzo 2009, n. 89 e dal DM n. 37/2009, nella scuola secondaria di primo grado le cattedre erano costituite tranquillamente anche con orario inferiore a 18 ore. I docenti completavano l'orario con attività programmate svolte in compresenza oppure con supplenze. A partire dall'a.s. 2009/2010 la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali, imposta dal riordino, ha impedito nella stragrande maggioranza dei casi lo svolgimento di tutte le attività in precedenza svolte dai docenti a completamento dell'orario d'obbligo.

Allo stesso modo nella scuola secondaria di secondo grado le cattedre erano abitualmente costituite anche con orario inferiore a 18 ore. A partire dall'a.s. 2003/2004 la riconduzione delle cattedre a 18 ore, prevista dalla [legge n. 289/2002](#), art. 35, comma 1, in moltissimi casi ha impedito ai docenti di completare l'orario d'obbligo con attività di supplenza.

Le cattedre con orario inferiore a 18 ore non sono completamente scomparse. Quando la riconduzione di una cattedra a 18 ore è impossibile "anche ricorrendo a una diversa organizzazione modulare", allora è ammessa la costituzione con un numero di ore inferiore a 18, ma almeno pari a 15, così come previsto dalla [CM n. 21/2011](#) sugli organici del personale docente a.s. 2011/2012.

RICONDUZIONE DELLE CATTEDRE A 18 ORE SETTIMANALI

La [legge n. 289/2002](#), art. 35, comma 1 prevedeva che:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della [legge 28 dicembre 2001](#), n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario

obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole."

Il DPR 20 marzo 2009, n. 81 ha abrogato tale norma e stabilito all'art. 19, comma 1 che:

"Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.[...] I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità."

La nuova norma in parte ha confermato quanto previsto dalla vecchia, ma ha abrogato la possibilità di deroga nel caso la riconduzione delle cattedre a 18 ore determini "situazioni di soprannumerarietà", nonostante il riordino della scuola secondaria di secondo grado non sia ancora a regime.

La riconduzione delle cattedre a 18 ore non ha un obiettivo di carattere didattico, ma solo economico, infatti è stata introdotta dalla legge finanziaria 2003 solo per ridurre il numero di insegnanti. Al contrario ha provocato non pochi problemi impedendo la continuità didattica e l'insegnamento da parte dello stesso docente di discipline tra loro affini. Inoltre ha impoverito la scuola di tutte quelle attività di insegnamento svolte prima dai docenti a completamento dell'orario di cattedra inferiore a 18 ore.

ORE ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO

La legge n. 448/2001, art. 22, comma 4 stabilisce che:

"Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali."

I docenti possono quindi prestare, continuativamente per l'intero anno scolastico, fino a 6 ore settimanali di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo.

I docenti non sono obbligati a prestare ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, se non nei casi di seguito indicati.

ORARIO DI CATTEDRA SUPERIORE A 18 ORE SETTIMANALI

I decreti costitutivi delle cattedre relative al "nuovo" ordinamento della scuola secondaria di secondo grado non sono stati ancora emanati perché il regolamento sull'accorpamento delle classi di concorso, previsto dall'art. 64 della legge n. 133/2008, per il momento non è stato definitivamente approvato. In questa fase di passaggio dal "vecchio" al "nuovo" ordinamento il MIUR non ha dato indicazioni chiare e si è solo limitato a elencare le classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo biennio. Per quanto riguarda l'orario delle cattedre di ordinamento le norme di riferimento sono quindi quelle attualmente vigenti.

Il "vecchio" ordinamento prevede cattedre con orario superiore a 18 ore settimanali; per esempio nel liceo scientifico la cattedra di scienze e quella di disegno e storia dell'arte sono di 20 ore. Le ore oltre le 18 sono sempre state considerate ore eccedenti l'orario d'obbligo, pur contribuendo a costituire cattedre di ordinamento.

Il DPR 20 marzo 2009, n. 81, art. 19, comma 1 prevede la costituzione di cattedre diverse da quelle di ordinamento, ma solo per la riconduzione delle cattedre a 18 ore. Escludendo le cattedre del "vecchio" ordinamento con orario superiore a 18 ore settimanali, l'orario obbligatorio può essere superato solo per salvaguardare la titolarità del personale docente risultato soprannumerario, così come previsto dalla CM n. 21/2011 relativa agli organici del personale docente a.s. 2011/2012.

Al di fuori di quanto previsto dal "vecchio" ordinamento e dalla deroga per la salvaguardia della titolarità dei docenti soprannumerari, non possono essere quindi costituite cattedre con orario superiore a 18 ore settimanali.

Il docente penalizzato dalla costituzione, al di fuori delle norme citate, di cattedre con orario superiore a 18 ore settimanali può diffidare il dirigente scolastico.

Analogo discorso, con i dovuti aggiustamenti, vale per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado.

ORE ECCEDENTI L'ORARIO DI CATTEDRA

Il DM n. 131/2007, art. 1, comma 4 stabilisce che le ore di insegnamento residue in numero pari o inferiore a 6, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, sono assegnate a un docente dal dirigente scolastico e non dall'UST. Il dirigente scolastico, salvaguardando l'unitarietà di insegnamento di ciascuna disciplina e rispettando il tetto massimo delle 24 ore settimanali, previo consenso dell'interessato, attribuisce prioritariamente tali ore a docenti abilitati e in servizio presso la scuola, così come richiamato dalla nota MIUR del 10 agosto 2011, secondo il seguente ordine:

1. Docente con contratto a tempo determinato avente diritto al completamento di orario.
2. Docente con contratto a tempo indeterminato.
3. Docente con contratto a tempo determinato e orario completo. In subordine attribuisce le ore mediante scorrimento delle graduatorie di istituto.

Il dirigente scolastico quindi attribuisce gli “spezzoni” fino a 6 ore se questi “non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. In altri termini il dirigente scolastico non può spezzare una cattedra senza titolare o uno spezzone, con un numero di ore superiore a 6, per attribuire ai docenti in servizio gli spezzoni fino a 6 ore risultato di tale suddivisione. Il docente penalizzato da comportamenti di questo tipo può diffidare il dirigente scolastico.

Per effetto dei tagli previsti dalla legge n. 133/2008 numerosi lavoratori precari che negli scorsi anni riuscivano a essere assunti con un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, ormai non hanno altra possibilità che accettare supplenze su spezzoni o per brevi periodi.

A questi lavoratori anche pochissime ore, ma per l'intero anno scolastico, garantiscono un minimo di stipendio e il servizio da dichiarare in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie.

I docenti con orario completo, di ruolo o non di ruolo, per solidarietà nei confronti di questi lavoratori dovrebbero per principio non accettare ore aggiuntive, ma non sempre questo accade. A tale scopo potrebbe essere utile proporre all'assemblea dei lavoratori della propria scuola di votare un documento che inviti tutti i lavoratori a rifiutare le ore eccedenti come atto di solidarietà nei confronti dei lavoratori precari